

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

16

Ritratti di donne:  
una *Storia di esperienze*  
Saggi per Paola Guglielmotti

raccolti da  
Tiziana Lazzari e Isabella Lazzarini



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2024

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

16

Collana diretta da Stefano Gardini

Ritratti di donne:  
una *Storia di esperienze*  
Saggi per Paola Guglielmotti

raccolti da  
Tiziana Lazzari e Isabella Lazzarini



GENOVA 2024

*Referees:* i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

*Referees:* the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

## I N D I C E

<i>Due parole di premessa</i>	pag. 7
Antonella Ghignoli, <i>La coraggiosa Egenanda</i>	» 9
Giulia Zornetta, <i>Le implicazioni politiche della sorellanza: Adelperga e Liutperga alla fine del regno longobardo</i>	» 25
Eleonora Destefanis, <i>Tigre e le Dei famulae dell'Italia altomedievale: presenze femminili tra pratiche di ospitalità e spazi di accoglienza</i>	» 43
Tiziana Lazzari, <i>Ota, una badessa di stirpe regia</i>	» 63
Maria Elena Cortese, <i>Potens ac nobilis matrona. Gisla figlia di Rodolfo (Firenze, secolo XI)</i>	» 89
Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin, <i>Alterixia di Pietro Malocello, vedova di Antonio de Castro</i>	» 109
Elisabetta Scarton, <i>Venezia, 1324: quale giustizia per Marina Volpe?</i>	» 127
Roberta Braccia, <i>Griselda sposa senza dote, ma con molte virtù. Una rilettura storico-giuridica</i>	» 143
Federica Cengarle, <i>A proposito di Camiola e della 'nuova' moralità nel De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio</i>	» 159
Denise Bezzina, <i>Violante, vedova di Francesco Ultramarino</i>	» 173
Alma Poloni, <i>Monna Lisa ad Avignone. Donne e commercio internazionale alla fine del medioevo</i>	» 189
Serena Morelli, <i>Fedeltà angioine e politica internazionale all'epoca del grande scisma: Maria d'Enguien</i>	» 209
Isabelle Chabot, <i>La serva-pellegrina. Storia di «monna Margherita [che] andò al Sipolchro e a San Iachopo e [a] Asceti» (Firenze, 1426-1427)</i>	» 229

Isabella Lazzarini, <i>I conti di Paola. Registri contabili e governo di Paola Malatesta Gonzaga</i>	pag. 249
Giustina Olgiati, <i>Antonina e le altre: il processo del 1447 contro le streghe di Sanremo</i>	» 267
Maria Nadia Covini, <i>Margherita Cusani Maletta, la borghese gentil-donna (Milano, XV secolo)</i>	» 289
Marta Calleri - Antonella Rovere, <i>Clelia Jona, una pioniera nello studio dei protocolli notarili genovesi</i>	» 309

## *Griselda sposa senza dote, ma con molte virtù. Una rilettura storico-giuridica*

Roberta Braccia

roberta.braccia@giuri.unige.it

### 1. *Diritto e letteratura: il Decameron*

Si può osservare il diritto attraverso la letteratura? A questa domanda la storiografia sembra aver dato da tempo una risposta affermativa ed univoca<sup>1</sup>. In particolare, nonostante qualche legittima riserva, è stato fugato ogni dubbio circa il valore altamente descrittivo della letteratura quale fonte di informazione sul modo di essere e di pensare degli uomini del passato, a prescindere dall'epoca di riferimento, dalle correnti e dai generi letterari<sup>2</sup>.

In questa prospettiva, la letteratura del Basso Medioevo può essere ragionevolmente definita una « specie di letteratura naturale » in virtù del fatto che in linea di massima il letterato medievale, vuoi per cultura, vuoi per formazione, trovandosi a conoscenza delle regole morali e giuridiche della cristianità, non solo è portato a impiegarle nella sua produzione, ma è inevitabilmente spinto a riflettere sulla giustizia divina e umana<sup>3</sup>.

Lo stretto legame tra diritto e letteratura emerge poi da una circostanza ulteriore: molti letterati e poeti di età bassomedievale sono assai spesso anche giuristi per formazione scolastica e culturale, compreso Giovanni Boccaccio, il

---

<sup>1</sup> Queste riflessioni, che dedico a Paola, nascono da una serie di iniziative assunte a scopi prevalentemente didattici e con intenti meramente divulgativi, compresa, ad esempio, l'adesione alla manifestazione *UniverCity 2016*, promossa e organizzata a Genova dal locale Ateneo, cui ho partecipato svolgendo una relazione dal titolo *Rileggendo Boccaccio: donne e diritti nel medioevo*.

<sup>2</sup> Sono ormai numerosissimi gli studi ascrivibili al filone storiografico dedicato a « Diritto e letteratura », coltivato in Italia con qualche ritardo rispetto ad altri paesi; un 'successo' che ha portato all'attivazione di autonomi insegnamenti largamente presenti negli atenei italiani; per un primo orientamento intorno a obiettivi, metodi e risultati delle ricerche condotte su questo binomio in Italia sia rinvia al saggio di MITTICA 2009, poi confluito nel recentissimo manuale MITTICA 2024; utile, inoltre, per l'approccio storico-giuridico il saggio di LACCHE 2019.

<sup>3</sup> Si cita da MARONGIU 1953, p. 58. Esemplare, in tale prospettiva, per quanto concerne la rappresentazione della giustizia divina e umana attraverso un'opera letteraria, il caso della Divina Commedia così come è stato studiato ed interpretato da GIGLIOTTI 2023.

quale, in gioventù, per usare un'efficace espressione di Lucia Battaglia Ricci, trascorreva la propria giornata « tra il banco del mercante e la frequentazione delle biblioteche e della scuola di diritto canonico »<sup>4</sup>.

Questa doppia vita del Boccaccio, diviso tra la mercatura e gli studi giuridici, che finisce col collocarlo in una posizione ibrida, si riflette con evidente frequenza nel *Decameron* all'interno di quel quale, infatti, « le leggi, la loro assenza e la loro applicazione » si dipanano dalla prima novella all'ultima<sup>5</sup>. Ed è proprio l'ultima, la *Decima* della Decima giornata, protagonisti la pecoraia Griselda e, soprattutto, Gualtieri, marchese di Saluzzo, ad essere oggetto di queste brevi riflessioni di taglio storico-giuridico sul genere femminile, sull'istituto matrimoniale e sul ruolo della famiglia nel tardo medioevo<sup>6</sup>.

## 2. *Il matrimonio pretridentino tra norme e prassi*

La storia del matrimonio nell'Europa cristiana è notoriamente segnata dall'entrata in vigore nella seconda metà del Cinquecento dei canoni tridentini, momento conclusivo di un processo, più che millenario, durante il quale la Chiesa, non senza difficoltà, cercò di rendere il matrimonio un sacramento formalizzandone, al contempo, il rito<sup>7</sup>. Si trattò di un'impresa decisamente

<sup>4</sup> BATTAGLIA RICCI 2007, p. 69, saggio in cui l'Autrice si interroga sulla stretta correlazione tra la formazione giuridica di Boccaccio e la scrittura delle novelle. Quanto agli esiti della peculiare formazione culturale di Boccaccio, costui risulterebbe « neither a merchant nor a jurist », BUCCOMINO 2019, p. 349.

<sup>5</sup> CAPPELLETTI 2014, p. 458. La ricchezza delle novelle del Boccaccio quale fonte letteraria privilegiata per osservare diritto e giustizia dell'epoca si ricava da una serie di saggi e monografie, di cui non è possibile per ragioni di spazio dar conto in questa sede; fra gli studi di taglio storico-giuridico più recenti, oltre al corposo saggio corredato da un'ampia bibliografia di BUCCOMINO 2019, pp. 349-376, meritano di essere segnalati, a titolo esemplificativo, quelli condotti da DÖERING 2020a, e con specifico riferimento alla patria potestà, DÖERING 2020b; sulla novella di Madonna Filippa, probabilmente una delle novelle più studiate da un punto di vista storico-giuridico, cfr. DÖERING 2014. In una prospettiva nuova ed originale, ma pur sempre ascrivibile al filone *Law and Literature*, declinato, se vogliamo, in *Literature in Law*, sull'utilizzazione delle opere di Giovanni Boccaccio nella letteratura di diritto comune, ha condotto uno studio molto interessante ed articolato RAMIS BARCELÓ 2023, pp. 161-185, già autore di un saggio dedicato a Francesco Petrarca ove si è posto i medesimi obiettivi RAMIS BARCELÓ 2022.

<sup>6</sup> Tra i contributi concernenti la tradizione e la traduzione di questa novella, che ebbe una circolazione straordinaria nel mondo occidentale, si veda per tutti la messa a punto di MORABITO 2017. Sulla sua utilità a fini didattici-educativi cfr. le osservazioni di CORREGGI 2019.

<sup>7</sup> Attorno alle diverse fasi del processo di costruzione del matrimonio cristiano con riferimento al periodo pretridentino esiste una bibliografia sterminata; tra gli studi più recenti, relativi

complessa a causa delle discussioni e dei provvedimenti normativi adottati in seno alla Chiesa, poco lineari, fondati sulla interpretazione delle fonti teologiche e canonistiche in materia spesso silenti o apparentemente discordanti; impresa ulteriormente complicata dalle interferenze e dai condizionamenti di ordinamenti esterni, vale a dire quelli secolari, fattori di istanze non sempre in linea con quelle perseguite dall'ordinamento canonico, e, soprattutto, influenzate dai cambiamenti culturali, politici, sociali ed economici in atto.

A proposito della plurisecolare storia giuridica del matrimonio cristiano, per i fini che ci si è preposti, val la pena riepilogare quelli che, al tempo in cui visse Boccaccio, erano ritenuti gli elementi essenziali del matrimonio legittimo.

Intanto va ricordato che il processo di sacramentalizzazione del matrimonio, quasi concluso già nell'alto medioevo, si perfezionò solo nel XIII secolo: il matrimonio-*sacramentum* si tradusse in un dogma in grado di permettere alla Chiesa di imporre progressivamente la propria giurisdizione in materia di matrimonio. Contestualmente ciò indusse il legislatore (a titolo esemplificativo, il legislatore regio, comunale o feudale) ad occuparsi sempre meno di questo istituto<sup>8</sup>: in breve, il legislatore locale, pur con qualche resistenza, si limitò ad intervenire sugli aspetti patrimoniali connessi alla formazione e conclusione del 'matrimonio-contratto', regolamentando, ad esempio, l'entità del risarcimento per inadempimento in caso di promessa matrimoniale o i rapporti patrimoniali tra coniugi, *constante* e *solutio matrimonio*, lasciando per converso alla Chiesa il diritto/privilegio di occuparsi *in toto* del 'matrimonio-sacramento'.

Pur assodata la natura di *sacramentum* del vincolo matrimoniale, tuttavia, agli inizi del nuovo millennio mancava ancora una teoria coerente sugli elementi sostanziali-costitutivi del matrimonio; inoltre, da un punto di vista formale, non era prevista l'obbligatorietà del rito *in facie Ecclesiae*, vale a dire in un luogo di culto.

Per quanto concerne la sostanza dell'atto, teoricamente, in linea con la celebre affermazione del giurista Ulpiano per cui *consensus facit nuptias*, era sufficiente il consenso dei nubendi a diventare e a comportarsi come marito e moglie, che poi si traduceva nella cosiddetta *maritalis affectio*, un senti-

---

al contesto italiano, si segnala la monografia di ORLANDO 2023, in specie pp. 23-42; cfr. inoltre, con specifico riguardo al contesto fiorentino tra XIV e XV secolo KLAPISCH-ZUBER 2020.

<sup>8</sup> Il processo di sacramentalizzazione del matrimonio si dipana attraverso varie tappe tra alto e basso medioevo efficacemente riassunte, *ex multis*, da BAUMANN 2006, pp. 239-251.

mento unico ed esclusivo tipico di una relazione coniugale: né il consenso dei genitori né la partecipazione del prete né quella dei testimoni e nemmeno la consumazione erano considerati elementi essenziali del matrimonio<sup>9</sup>.

Ovviamente il consenso al matrimonio non doveva essere viziato, cioè, ad esempio, inficiato dall'errore sull'identità del partner o su una sua qualità essenziale, né condizionato dalla paura. Nondimeno va sottolineato che, contemporaneamente, nella società, nella legislazione locale e nella prassi del tempo, si mantennero norme e pratiche differenti e contrarie, come il consenso parentale al matrimonio, all'epoca ritenuto fonte di 'alleanza' tra due famiglie<sup>10</sup>.

Alla conclusione di un matrimonio valido dovevano/potevano concorrere altri elementi, compresi alcuni rituali laici, più o meno risalenti, anche di matrice pagana, variabili a seconda del contesto territoriale, i quali potevano sommarsi, quanto alla forma, alla complessa procedura prescritta dalla Chiesa<sup>11</sup>.

In via preliminare, il rito canonico prevedeva, infatti, che si ottenesse il consenso dei genitori poi la ratifica da parte della comunità con l'affissione delle pubblicazioni nella chiesa parrocchiale e, infine, la partecipazione del prete nella messa nuziale: una procedura, tuttavia, che prima del Concilio di Trento, pur essendo – potremmo dire – vivamente consigliata, non era ritenuta assolutamente obbligatoria, sicché né il ministro di culto né il luogo di culto erano considerati elementi indispensabili per dar vita ad un matrimonio legittimo e, dunque, valido<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Sul tema della consumazione quale elemento costitutivo del matrimonio anche canonisti e teologi si divisero, come dimostrano le accese discussioni che si tennero tra l'XI e la metà del XII secolo. In sostanza per i canonisti, fra cui lo stesso Graziano, la *copula carnalis* avrebbe dovuto essere considerata un elemento essenziale del vincolo coniugale; invece, per i teologi, tra i quali Pietro Lombardo, a costituire validamente un matrimonio sarebbe stato sufficiente il solo consenso: al termine di questa diatriba, prevalse il principio secondo cui *consensus facit nuptias, non concubitus*; ciò nonostante nei costumi e negli usi locali si continuò a ritenere altrettanto essenziale la consumazione, a prescindere dal menzionato prevalente e contrario indirizzo canonistico, cfr. sul punto la sintesi offerta da COLONNA 2022, pp. 5-6, con ampia bibliografia.

<sup>10</sup> Il Concilio di Trento avrebbe poi condannato il *matrimonium sine consensu patris*, considerandolo atto disonesto ed irrispettoso, salvo riconoscerne la piena validità nell'ipotesi in cui, di fatto, venisse celebrato. Teologi e canonisti svilupparono la teorica 'mediatoria' dell'atto rispettoso, cioè del matrimonio *sine consensu sed cum scientia patris*, cfr. CAVINA 2007, pp. 102-112.

<sup>11</sup> LOMBARDI 2008, pp. 21-42.

<sup>12</sup> Se nella maggior parte dei casi si celebravano matrimoni cosiddetti solenni o formali, ciò non toglie che potessero essere considerati matrimoni validi a tutti gli effetti anche quelle

In estrema sintesi, se il diritto canonico pretridentino prevedeva che il matrimonio fosse un atto personale e libero, il consenso dei parenti irrilevante ed il rito in Chiesa non obbligatorio, per converso, la legislazione e gli usi locali imponevano il consenso parentale, la consumazione, la presenza di testimoni e, soprattutto, un contratto dotale (*nullum sine dote fiat coniugium*).

Il matrimonio dava origine ad un vincolo duraturo ed indissolubile, perpetuando i diritti e i doveri dei coniugi sino alla fine della loro esistenza; tuttavia, erano previsti alcuni possibili rimedi di fronte ad una crisi matrimoniale grave: la separazione corporale (*separatio quoad thorum et mensam*), che permetteva di interrompere o sospendere la convivenza oppure, in casi ancora più eccezionali, lo scioglimento del vincolo (*separatio quoad vinculum*)<sup>13</sup>.

### 3. *Il celibato di Gualtieri e il matrimonio come obbligo politico-sociale*

Protagonisti dell'ultima novella del *Decameron*, sono – come già anticipato – un uomo e una donna che la fantasia di Boccaccio individua in Gualtieri, « marchese di Saluzzo », e Griselda, « figliuola d'un villano », destinati a diventare marito e moglie e, quindi, ad unirsi in matrimonio<sup>14</sup>.

Gualtieri, scapolo di età non precisata, dedito solo alla caccia, « da' prieghi de' suoi uomini costretto di pigliar moglie », cede suo malgrado alle

---

unioni, basate sul consenso, prive del requisito della formalità (definiti e definibili matrimoni clandestini). Le fonti a disposizione e gli studi compiuti finora non ci permettono di sapere esattamente in quale misura e in quali proporzioni, ma sicuramente prima del Concilio di Trento in tutta l'Europa cristiana accanto ai matrimoni solenni o formali o pubblici, costituenti la regola, furono conclusi, per quanto in via eccezionale, anche i cosiddetti « matrimoni aformali » o privati o clandestini, cfr., ad esempio, QUAGLIONI 2001, pp. 74-75. Su questi temi mi permetto di rinviare alla sintesi proposta in BRACCIA 2016, pp. 27-52.

<sup>13</sup> Si semplifica molto in questa sede un tema che ha impegnato e diviso a lungo la dottrina medievale, come si evince dalla monografia di MARCHETTO 2008.

<sup>14</sup> Si utilizza qui BRANCA 1956. Val la pena ricordare che, fra tutte le novelle del Boccaccio, quest'ultima fu quella che colpì maggiormente la fantasia di Francesco Petrarca, suo amico, il quale ne fece una traduzione in latino; come noto, poi, fin da subito Griselda « donna offesa, umiliata e tradita ma sempre devota » divenne il « modello della illimitata subordinazione della donna al marito e la sua vicenda conobbe una eccezionale fortuna nella cultura europea che la riprodusse in varie versioni », cfr. GUERRA MEDICI 1996, p. 28. Una rilettura della novella di Griselda venne offerta anche da Geoffrey Chaucer, giurista e letterato, nei suoi *Racconti di Canterbury*, come ha ricordato CAVINA 2011, pp. 142-144. Secondo Cavina, tra l'altro, « dalle vicissitudini di Griselda il Chaucer dedusse, anzitutto, l'insegnamento che le mogli, se non dovevano essere schiave, dovevano nondimeno saper accettare le disgrazie domestiche », *ibidem*, p. 143.

pressioni dei suoi sudditi preoccupati principalmente del fatto «che egli senza erede né essi senza signor rimanessero».

Presa tale risoluzione, ma privo di una ‘fidanzata ufficiale’, avendo già da tempo apprezzato «i costumi d’una povera giovinetta che d’una villa vicina a casa sua era e, parendogli bella assai, estimò che con costei dovesse aver vita assai consolata; [...] senza più avanti cercare, costei propose di volere sposare». In questa occasione Gualtieri, caricatura di un marchese *sui generis*, non si smentisce: la scelta, condivisa solo all’ultimo con la sua corte, non ricade su una fanciulla all’altezza del suo lignaggio, ma su una umile pecoraia.

Poi, senza ulteriori indugi, «fattosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo era, si convenne di torla [prenderla] per moglie».

Se la scelta di una sposa di umili condizioni è singolare, l’interlocuzione con il padre della futura sposa rientra appieno fra i rituali coevi ed è testimonianza di una prassi risalente nel tempo destinata a sopravvivere tenacemente nei secoli a prescindere dalle regole codificate dalla Chiesa e dai singoli ordinamenti territoriali in materia di libertà matrimoniale.

Da un punto di vista storico-giuridico va ricordato come l’ordinamento canonico e quello civile (laico) imponessero norme e pratiche solo parzialmente sovrapposte. Per il diritto canonico, sarebbe stato sufficiente il solo consenso dei nubendi, mentre il consenso dei parenti alle nozze, in particolare, quello del *pater familias*, si poneva sostanzialmente come ‘facoltativo’, sebbene consigliabile, a dimostrazione e tutela del rispetto filiale e parentale. Per il diritto civile, infatti, il consenso dei parenti rappresentava un passaggio essenziale per l’ordine e il decoro delle famiglie, la cui mancanza, pur non inficiando la validità del matrimonio, avrebbe potuto innescare una dura reazione da parte delle famiglie di origine dei nubendi, in termini di ‘giustizia privata’ attraverso vari ‘strumenti giuridici’ fra cui *in primis* la diseredazione<sup>15</sup>.

Per quanto poverissimo, il pecoraio Giannuncole, investito del ruolo di *pater familias*, nella sua casa agisce come un *princeps* e decide in tutta fretta, vuoi perché colto di sorpresa non si sarebbe aspettato una simile richiesta, vuoi perché non si sarebbe mai permesso di rifiutare un invito che, comunque, ai suoi occhi risultava un ordine<sup>16</sup>. Inoltre, vi è un altro elemento che

<sup>15</sup> CHIODI, DECOCK 2018.

<sup>16</sup> Sulla società patriarcale e sulla centralità della figura del *pater familias* che hanno connotato la storia europea nei secoli si rinvia alla monografia di CAVINA 2007.

azzera, per così dire, i tempi di una eventuale negoziazione: Giannucole non ha un patrimonio da lasciare in eredità o da anticipare a titolo di dote alla figlia; non possiede nulla che possa essere conferito *ad sustinenda onera matrimonii*. Si tratta di una circostanza già ordinariamente grave, che escludeva molte ragazze da marito dal mercato matrimoniale, ma in tale contesto ancora più grave visto lo *status* sociale e patrimoniale dello sposo.

Amici e sudditi, finalmente assecondati, accettano di buon grado la scelta apparentemente poco meditata del loro signore, nonostante lo avesse condotto ad un matrimonio diseguale, indegno o, meglio, ad una *mésaillance*.

#### 4. Consensus facit nuptias *ovvero del matrimonio per verba de presenti*

Giunto il giorno delle nozze preparate affinché siano «grandissime e belle», Gualtieri, accompagnato da un nutrito gruppo di amici e sudditi, si reca nuovamente a casa di Giannucole e, in presenza di costui, rivolge alcune domande a Griselda sua futura sposa:

“Io son venuto a sposar la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenza”; - e domandola se ella sempre, togliendola egli per moglie, s’ingegnerebbe di compiacergli e di niuna cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e s’ella sarebbe obbediente, e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose del sì.

Quindi la vicenda, fino a questo momento assai sinteticamente descritta dal Boccaccio, così prosegue:

Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori, e in presenza di tutta la sua compagnia e d’ogni altra persona la fece spogliare ignuda e fattisi quegli vestimenti venire che fatti aveva fare, prestamente la fece vestire e calzare, e sopra i suoi capegli così scarmigliati com’egli erano le fece mettere una corona e appresso questo [...] disse: “Signori, costei è colei la quale io intendo che mia moglie sia, dove ella me voglia per marito”, e poi a lei rivolto, che di sé medesima vergognosa e sospesa stava, le disse: “Griselda, vuoi mi tu per tu marito? A cui ella rispose: “Signor mio sì” ed egli disse: “E io voglio te per mia moglie” e in presenza di tutti la sposò<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Nel menzionato studio di Antonio Marongiu (1902-1989), vedi nota 3, diretto ad indagare riti e rituali del momento conclusivo del matrimonio nella novellistica italiana tra Tre e Cinquecento, è reperibile una attenta ricognizione, poco considerata dalla storiografia, delle dichiarazioni nuziali praticate nel medioevo, testimoniate e descritte da molte opere della migliore letteratura italiana del periodo esaminato, dove viene indicato pure il caso di Griselda (MARONGIU 1953, p. 83). Marongiu si era prefisso di raggiungere due risultati: dimostrare «la veridicità ed assumibilità ad esperienza conoscitiva in tema di matrimonio delle fonti letterarie considerate» e

Il cambiamento di *status*, da donna nubile a sposata, presuppone ed impone una veste adeguata, fornita a Griselda dal futuro sposo; la vestizione, però, ha un ulteriore valore simbolico: si formalizza con questo gesto l'impegno solenne dello sposo a vestire la moglie, ad alimentarla e a proteggerla con tutti i diritti che discendono da tali doveri.

Con i nuovi e lussuosi vestiti, Griselda, in risposta ad una richiesta *per verba de presenti*, accetta di essere la sposa di Gualtieri il quale, a sua volta, conferma le proprie intenzioni in tal senso<sup>18</sup>.

I vestiti di volta in volta indossati da Griselda non sono assolutamente un elemento secondario nella trama raccontata dal Boccaccio anzi: « la donna viene più volte spogliata e rivestita, segno visibile delle svolte della sua avventura, ma anche della sua capacità di azione (o *agency*) nell'unica occasione in cui è lei stessa a scegliere il proprio costume »<sup>19</sup>.

A questo punto segue – e ancora una volta è possibile scomodare il linguaggio giuridico - la cosiddetta *transductio ad domum* della sposa nella casa dello sposo: « fattala sopra un pallafren montare, onorevolmente accompagnata a casa là si menò », quindi, giunti al castello del marchese di Saluzzo, « quivi furon le nozze belle e grandi »<sup>20</sup>.

Si osserva, dunque, che il matrimonio tra Gualtieri e Griselda si perfeziona in un luogo non sacro, alla presenza del padre della sposa e di molti testimoni: tecnicamente, in questa fase, si può parlare di matrimonio aformale; tuttavia, poiché il protagonista è il signore del luogo, allo scambio del consenso, pur sufficientemente pubblicizzato, Boccaccio fa seguire le 'noz-

---

accrescere « le conoscenze del tempo sul modo della conclusione del matrimonio allora in attesa di studi ulteriori basati anche su documenti giudiziari e d'archivio »; in effetti, a distanza di settanta anni, valutato lo stato dell'arte, è possibile oggi condurre nuove ricerche sul tema avvalendosi di fonti di natura diversa qualitativamente e quantitativamente più significative. Notizie biografie su questo giurista si trovano in CORCIULO 2013, pp. 1283-1284.

<sup>18</sup> In alternativa, per contrarre un matrimonio valido sarebbe stato sufficiente lo scambio di parole di futuro consenso (« prenderò te come marito; prenderò te come moglie ») se dopo lo scambio seguiva un rapporto sessuale; si riteneva, infatti, che la consumazione perfezionasse la promessa; la dottrina inquadra questi casi nella categoria dei cosiddetti matrimoni *per verba de futuro*.

<sup>19</sup> BERTOLIO 2021-2022, p. 148, saggio in cui l'autore riflette su alcune recenti prospettive di lettura offerte dalla novella di Griselda.

<sup>20</sup> Sulla *transductio ad domum* e sulla consumazione del matrimonio nel dibattito dottrinale cfr. VALSECCHI 1999, p. 432 e sgg.; cfr. inoltre LOMBARDI 2008, p. 24 e sgg.

ze', cioè i festeggiamenti che, oltre a garantire una ancora maggiore pubblicità all'evento, avrebbero dovuto coinvolgere tutta la popolazione<sup>21</sup>.

È implicito, non essendo specificato nella novella, e, pertanto, lasciato all'immaginazione del lettore, che in occasione delle 'nozze' lo scambio del consenso sia stato ripetuto dagli sposi in Chiesa, per ulteriormente formalizzarlo, con lo scambio dell'anello (oggetto di cui si parlerà nell'ultima parte della novella) e consacrarlo come sacramento.

### 5. *Griselda la buona moglie*

Griselda, « la sottomessa, svestita e vestita, dal suo signore e marito »<sup>22</sup>, non solo è di classe sociale decisamente inferiore, ma, addirittura, - condizione, per certi versi, ancora più grave - è priva di dote<sup>23</sup>. Tuttavia, porta con sé, un 'patrimonio' non irrilevante: la sua verginità, perduta la quale « non fu guari con Gualtieri dimorata ch'ella ingravidò »<sup>24</sup>.

La nascita di una bambina a distanza di breve tempo dalla celebrazione delle nozze e dalla consumazione (*copula carnalis*) permette a Griselda di diventare madre: una circostanza, la maternità, che la eleva ulteriormente in ambito familiare, agli occhi del marito, e sociale, soprattutto agli occhi dei suoi sudditi.

In situazioni normali, assolto il fondamentale compito per cui era stata chiesta in sposa, cioè fornire una discendenza legittima al suo signore, avrebbe dovuto continuare ad essere « obbediente e servente » - in tal modo viene elogiata nel testo - fedele e rispettosa, virtù imprescindibili e inseparabili che le avrebbero garantito di mantenere la reputazione di 'buona moglie'<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Intorno alla distinzione tra matrimonio e nozze cfr., *ex multis*, MEEK 2006, pp. 359-373.

<sup>22</sup> KIRSHNER 2015, p. 63.

<sup>23</sup> Attorno a questo 'dettaglio' ha costruito un celebre saggio sulla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel medioevo fiorentino KLAPISCH-ZUBER 1982.

<sup>24</sup> Sulla estrema importanza attribuita alla verginità della sposa nelle società mediterranee cfr. GOODY 1991, pp. 249-253 e sgg.

<sup>25</sup> Relativamente all'idealtipo di buona moglie, tra le molte figure femminili della Sacra Scrittura, la letteratura pastorale del XIII secolo avrebbe mostrato una speciale predilezione per Sara, personaggio minore della storia sacra (*Tobia* 10, 12-13), fino a quel momento pressoché ignorato, che riassumerebbe i molteplici ruoli che la buona moglie avrebbe dovuto svolgere all'interno della famiglia, VECCHIO 1990, pp. 129-155. Sui luoghi delle Sacre Scritture sfruttati nella dottrina di diritto comune a fondamento della condizione di subordinazione della donna rispetto all'uomo nella famiglia e, in genere, nella società, si rinvia alle recenti

Insomma, a Griselda non si può rimproverare nulla, poiché costei dimostra ampiamente di saper assolvere ogni debito muliebre: «lacrimatur in prima nocte et in domo viri tenetur honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare domum et se ipsam irreprehensibilem exhibere»<sup>26</sup>.

Tuttavia, il ‘sadico’ marchese non si accontenta: vuole «con lunga esperienza e con cose intollerabili provare la pazienza di lei»<sup>27</sup>.

Intanto inizia a torturare la moglie, limitandosi, come si direbbe oggi, alla violenza verbale e morale: «la punse con parole, mostrandosi turbato e dicendo che i suoi uomini pessimamente si contentavano di lei per la sua bassa condizione».

Se di reazione si può parlare, di fronte a tali accuse, Griselda così reagisce: «Signor mio, fa di me quello che tu credi che più tuo onor e consolazion sia, ché io sarò di tutto contenta».

Dalla violenza verbale e psicologica poi passa ai fatti: il marchese di Saluzzo annuncia a Griselda di voler uccidere la loro figlia, indegna e odiata dai sudditi, e di voler riservare lo stesso trattamento al loro secondogenito maschio. Entrambi i figli vengono allontanati dalla madre, la quale di fronte alla scomparsa dei figli e convinta siano stati addirittura uccisi, continua a mantenere imperturbabile nei confronti del marito l’atteggiamento di sempre, mentre i sudditi, esterrefatti, «credendo che egli uccidere avesse fatti i figliuoli, il biasimavan forte e reputavanlo crudele uomo, e alla donna avevan grandissima compassione».

## 6. *Il finto divorzio e il (lieto?) fine*

La crudeltà ossessiva del marchese di Saluzzo non si placa neppure negli anni successivi, almeno sino a quando «parendo tempo a Gualtieri di fare

---

considerazioni di PASCIUTA 2022; in particolare, sui luoghi della Genesi utilizzati giuridicamente a fondamento della distinzione di sesso, cfr. LETT 2014, pp. 15-31.

<sup>26</sup> Si cita da TASSONE 1716, pp. 224-225.

<sup>27</sup> A proposito della eccezionale ‘pazienza’ di Griselda, come è stato ricordato da CAVINA 2011, p. 144, e riprendendo quando ricordato *supra*, il Chaucer in calce alla storia di Griselda aveva avvertito che secondo lui la pazienza delle donne stava finendo: «Griselda è morta, e con lei la sua pazienza: l’una e l’altra giacciono sepolte in Italia». Ci si potrebbe chiedere se il celebre scrittore inglese abbia maturato questa riflessione durante il suo soggiorno genovese di fronte alla radicata e comprovata intraprendenza economica delle donne della città ligure, tema su cui ha condotto originali e approfondite ricerche Paola Guglielmotti, tra cui *Donne, famiglia e patrimoni* 2020.

l'ultima pruova della sofferenza di costei» decide di voler «procacciar col papa che con lui dispensasse che un'altra donna prender poter e lasciar Griselda», lamentandosi dinnanzi al pontefice di averla presa come moglie «male e giovanilmente».

Informata di questa decisione, la donna, soffrendo silenziosamente, spera in cuor suo di poter almeno «ritornare a casa del padre e forse a guardar le pecore come altra volta aveva fatto». Sa, del resto, che il ritorno alla 'casa del padre' era la sorte che generalmente poteva toccare ad una donna, vedova o abbandonata dal marito; sa, inoltre, che il padre l'avrebbe accolta senza indugio: come noto, all'epoca, le donne erano considerate ospiti di passaggio della casa maschile sia nella famiglia di origine sia in quella di acquisto; figlie, mogli, sorelle, vedove andavano e tornavano senza intaccare la preminenza maschile della famiglia, sempre soggette all'autorità del capo della casa.

Secondo i piani, «non molto tempo dopo Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte da Roma e fece veduto a' suoi sudditi il papa per quelle aver seco dispensato di poter torre altra moglie e lasciar Griselda». In altre parole, il marchese di Saluzzo millanta di aver ottenuto una dispensa papale, con cui gli era stata concessa una *separatio quoad vinculum*: con questo provvedimento, finalmente libero da ogni vincolo coniugale, al pari di un vedovo, si sarebbe potuto unire in matrimonio con un'altra donna.

Si svolge, quindi, quella che può essere considerata la scena madre dell'intera novella e che, anche in chiave storico-giuridica, risulta essere tra quelle di maggiore interesse. Convocata alla presenza del marito e informata dell'accaduto, Griselda così si esprime:

Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla vostra nobilità in alcuno modo non convenirsi, e quello che io stata son con voi da Dio e da voi li riconoscea, né mai, come donatolmi, mio il feci o tenni ma sempre l'ebbi come prestatomi; piacevi di rivolerlo, e a me dee piacere e piace di renderlovi: ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste, prendetelo. Comandatemi che io quella dota me ne porti che io ci recai: alla qual cosa fare né a voi pagatore né a me borsa bisognerà né somiere, per ciò che di mente uscito non m'è che ignuda m'aveste; e se voi giudicate onesto che quel corpo nel quale io ho portati i figliuoli da voi generati sia da tutti veduto, io me n'andrò ignuda; ma io vi priego, in premio della mia virginità che io ci recai e non ne la porto, che almeno una sola camiscia sopra la dota mia vi piaccia che io portar ne possa.

Rilevano in questo passaggio alcuni fondamentali istituti della coeva disciplina relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: Griselda ricorda di essersi sposata senza dote e perciò ammette che non le deve essere restituito alcunché; rende l'anello nuziale in quanto, annullate le nozze, non è più legittimata

a indossarlo e a possederlo; l'annullamento ha cancellato il matrimonio, *tamquam non fuisset*, dunque, a differenza di una vedova, non ha neppure diritto agli alimenti; tuttavia, pur non potendo pretendere nulla, né *alimenta* né *vestimenta*, neppure quelli che le erano stati donati per le nozze e quelli indossati in costanza di matrimonio, chiede una camicia a titolo di *pretium virginitatis*, virtù perduta che non può esserle restituita dall'ex marito<sup>28</sup>.

Il marchese acconsente: non può e, comunque, non è suo interesse smentire e disonorare la moglie, madre dei suoi due figli. Griselda ottiene una umile veste con la quale coprire almeno la sua nudità, certa che scalza e senza velo a casa del padre ritroverà i suoi panni da contadina.

Nonostante le proteste dei cortigiani, a lei devoti e affezionati, indossa panni rustici anche quando le viene presentata la nuova sposa scelta da Gualtieri, una 'bambina' di appena dodici anni, sufficienti, però, a garantire la capacità matrimoniale alla stessa<sup>29</sup>. Non sa ancora che si tratta della propria figlia allontanata da casa e creduta morta da tutti.

Gualtieri presenta dunque la futura sposa-bambina alla povera donna: «Che ti par della nostra sposa?». Griselda approva la scelta del suo signore, sottolineando la bellezza della giovane donna, ma suggerisce di evitarle quelle «punture» le quali «all'altra, che vostra fu», aveva inferito.

Di fronte a questa ennesima prova di devozione e di pazienza Gualtieri si arrende, soddisfatto, decide di porre fine al suo piano diabolico e confessa:

Griselda, è tempo mai che tu senta frutto della tua lunga pazienza, e che coloro, li quali me hanno reputato credele, iniquo e bestiale, conoscano che ciò che io faceva, ad antiveduto fine operava, volgiendo a te insegnar d'esser moglie e a loro di saperla torre e tenere, e a me partorire perpetua quiete mentre teco a vivere avessi; il che, quando venni a prender moglie, gran paura ebbi che non mi intervenisse, e per ciò, per prova pigliarne, in quanti modi tu sai ti punsi e trafissi [...]. Io sono il tuo marito, il quale sopra ogn'altra cosa t'amo [...] e così detto, l'abbracciò e baciò.

---

<sup>28</sup> Sugli scambi patrimoniali legati alla verginità della sposa, all'origine di molti apporti maritali, dal *morgengab* ai vari tipi di *donationes propter nuptias*, esiste un nutrito filone storiografico; per una comparazione tra i diversi usi, anche linguistici, utilizzati nella nostra Penisola nell'età del diritto comune si rinvia a BRACCIA 2001, pp. 76-111.

<sup>29</sup> La capacità matrimoniale per il diritto canonico si raggiungeva col compimento dei 12 anni, se femmine, dei 14 anni, se maschi.

Subito le donne della corte «lietissime» portano Griselda in camera e «trattile i suoi pannicelli, d'una nobile roba delle sue la rivestirono, e come donna, la quale ella eziandio negli stracci pareva, nella sala la rimenarono».

Il finale è scontato: vissero tutti felici e contenti, grazie ad una unione matrimoniale che, nonostante le premesse, si era rivelata prolifica, solida e indissolubile. Ciò nonostante, a voler interpretare le vere intenzioni del narratore, che si tratti davvero di un lieto fine resta un enigma come enigmatica appare la figura stessa di Griselda, ma non è né intenzione né compito di chi scrive formulare giudizi sul punto<sup>30</sup>.

In conclusione, si può senza dubbio affermare come una rilettura dell'ultima novella del Boccaccio in chiave storico-giuridica risulti particolarmente efficace, stante il suo valore altamente descrittivo, per osservare e valutare – secondo un approccio casistico che tradizionalmente ne garantisce una miglior interpretazione – norme, dottrina e prassi medievali in tema di matrimonio e relazioni familiari.

## BIBLIOGRAFIA

- BATTAGLIA RICCI 2007 = L. BATTAGLIA RICCI, *Diritto e letteratura: il caso Boccaccio*, in *Studi di onomastica e letteratura offerti a Bruno Porcelli*, a cura di D. DE CAMILLI, Pisa-Roma 2007, pp. 69-84; anche in EAD., *Scrivere un libro di novelle. Giovanni Boccaccio autore, lettore, editore*, Ravenna 2013, pp. 116-133, col titolo *La formazione giuridica di Boccaccio e il libro di novelle*.
- BAUMANN 2006 = U. BAUMANN, *Come il matrimonio diventò sacramento. Breve sommario di una storia difficile*, in *Tribunali del matrimonio* 2006, pp. 239-251.
- BERTOLIO 2021-2022 = J.L. BERTOLIO, *La «camiscia» di Griselda (Dec. 10.10) da Boccaccio a J. K. Rowling*, in «*Heliotropia*», 18-19 (2021-2022), pp. 145-161.
- BRACCIA 2001 = R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: *la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in «*Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*», XXX (2000-2001), 1-2, pp. 76-128.

---

<sup>30</sup> Tra i vari studi sul tema, cfr. TRAMONTANA 2019, pp. 2-24; sulla «sfida interpretativa» lanciata ai lettori dal Boccaccio in chiusura al suo lavoro, cfr. MENETTI 2016, p. 116.

- BRACCIA 2016 = R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*. Atti dell'incontro italo-tedesco, Imperia 27-28 novembre 2015, a cura di G. VIARENGO, Torino 2016, pp. 27-52.
- BRANCA 1956 = G. BOCCACCIO, *Decameron*, a cura di V. BRANCA, Torino 1956.
- BUCCOMINO 2019 = D. BUCCOMINO, *Between Law and Literature. Violations of Legal Rule in the Decameron*, in *History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time*, a cura di V. AMOROSI, V. M. VALERIO MINALE, Madrid 2019, pp. 349-376.
- CAPPELLETTI 2014 = C. CAPPELLETTI, « Sotto certa legge ristretti ragionato abbiamo ». *Èthos e Nómoi nel « Decameron »*, in « Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo », LXXVI-LXXVII (a.a. 2012-2013; 2013-2014), pp. 435-459.
- CAVINA 2007 = M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'Antichità ad oggi*, Roma-Bari 2007.
- CAVINA 2011 = M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.
- CHIODI, DECOCK 2018 = G. CHIODI, W. DECOCK, *Disinheritance of Children for Lack of Parental Consent to the Marriage in the Ius Commune and Early Modern Scholastic Traditions, in Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Heidelberg 2018 (Studi sulla storia del diritto e della giustizia, 14), pp. 271-335.
- COLONNA 2022 = D. COLONNA, *Diritto e matrimonio nei romanzi cortesi di Chrétien de Troyes*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », LII/1 (2022), pp. 3-24.
- CORCIULO 2013 = S. CORCIULO, *Marongiu Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, pp. 1293-1284.
- CORREGGI 2019 = C. CORREGGI, *Griselda: dalla pazienza al sacrificio. Varianti moderne e postmoderne di un tema popolare*, in *Le forme del comico*. Atti del convegno, a cura di F. CASTELLANO, I. GAMBACORTI, I. MACERA, G. TELLINI, Firenze 2019, pp. 1336-1343.
- DÖERING 2014 = P.C. DÖERING, *Madonna Filippa chiamata in giudizio. Diritto naturale e diritto positivo nel Decameron*, in *Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Vittore Branca*, a cura di A. FERRACIN, M. VENIER, Udine 2014, pp. 435-447.
- DÖERING 2020a = P.C. DÖERING, *Praktiken des Rechts in Boccaccios Decameron: Die novelistische Analyse juristischer Erkenntniswege*, Berlin 2020.
- DÖERING 2020b = P.C. DÖERING, *Die 'patria potestas' in Boccaccios Decameron*, in « Das Mittelalter », 25/1 (2020), pp. 66-82.
- Donne, famiglia e patrimoni* 2020 = *Donne, famiglia e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria 8).
- GIGLIOTTI 2023 = V. GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, 1, Firenze 2023.
- GOODY 1991 = J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari nell'Occidente*, Roma-Bari 1991.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.

- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, dowry and citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto Buffalo London 2015.
- KLAPISCH-ZUBER 1982 = C. KLAPISCH-ZUBER, « *Le complexe de Griselda* ». *Dot et dons de mariage*, in « *Mélanges de l'École française de Rome* », 94/1 (1982), pp. 7-43 ; anche in EAD., *La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l'Italie de la Renaissance*, Parigi 1990, pp. 185-213).
- KLAPISCH-ZUBER 2020 = C. KLAPISCH-ZUBER, *Matrimoni rinascimentali. Donne e vita familiare a Firenze (secc. XIV-XV)*, traduzione di A. BELLAVITIS, Roma 2020.
- LACCHÈ 2019 = L. LACCHÈ, *(History of) Law and Other Humanities: When, Why, How*, in *History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time*, a cura di V. AMOROSI, V. M. VALERIO MINALE, Madrid 2019, pp. 25-43.
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo*, Bologna 2014.
- LOMBARDI 2008 = D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2008.
- MARONGIU 1953 = A. MARONGIU, *Il momento conclusivo del matrimonio nella nostra novellistica tre-cinquecentesca*, in *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, Milano 1953, II, pp. 51-100.
- MARCHETTO 2008 = G. MARCHETTO, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna 2008 (Monografie dell'Istituto storico italo-germanico in Trento).
- MEEK 2006 = C. MEEK, *Il matrimonio e le nozze: sposarsi a Lucca nel tardo medioevo*, in *Tribunali del matrimonio 2006*, pp. 359-373.
- MENETTI 2016 = E. MENETTI, *Riflessioni su Griseldaonline e l'umanesimo digitale*, in « *Le forme e la storia* », Informatica e saperi umanistici, a cura di S. ITALIA, n.s., IX/1 (2016), pp. 113-125.
- MITTICA 2009 = M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in « *Materiali per una storia della cultura giuridica* », XXXIX/1 (2009), pp. 273-299
- MITTICA 2024 = M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura e Law and Humanities*, Torino 2024.
- MORABITO 2017 = R. MORABITO, *Le virtù di Griselda. Storia di una storia*, Firenze 2017.
- ORLANDO 2023 = E. ORLANDO, *Matrimoni medievali. Sposarsi in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 2023 (La storia. Temi, 107).
- PASCIUTA 2022 = B. PASCIUTA, *La costruzione giuridica del genere nel diritto medievale: norme e dottrina*, in « *Rivista di Storia del Diritto Italiano* », XCV/1 (2022), pp. 1-21.
- QUAGLIONI 2001 = D. QUAGLIONI, « *Sacramenti detestabili* ». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in *Matrimonio in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna 2001 (Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico, 57), pp. 61-79; anche in ID., *Scritti*, a cura di L. BIANCHINI, G. MARCHETTO, C. NATALINI, C. ZENDRI, Foligno 2022, I, pp. 471-483.
- RAMIS BARCELÓ 2022 = R. RAMIS BARCELÓ, *Francesco Petrarca y los juristas del Renacimiento*, in « *Historia et ius* », 22 (2022), paper 5, pp. 1-26.
- RAMIS BARCELÓ 2023 = R. RAMIS BARCELÓ, *Giovanni Boccaccio y los juristas del Renacimiento*, in « *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* », XLV (2023), pp. 161-185.

- TASSONE 1716 = J. D. TASSONE, *Observationes iurisdictionales politicae ac practicae ad regiam pragmaticam sanctionem editam de anno 1617 quae dicitur de antefato*, Neapoli, apud M. Aloysii, 1716.
- TRAMONTANA 2019 = C. TRAMONTANA, *Le disavventure della virtù: Griselda e l'enigma della mansuetudine (Decameron, X 10)*, in «Between», IX/18 (2019), pp. 2-24.
- Tribunali del matrimonio* 2006 = *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna 2006 (Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento).
- VALSECCHI 1999 = C. VALSECCHI, «Causa matrimonialis est gravis et ardua». *Consiliores e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di Storia del Diritto*, II, Milano 1999, pp. 407-580.
- VECCHIO 1990 = S. VECCHIO, *La buona moglie*, in *Storia delle donne in Occidente*, a cura di G. DUBY, M. PERROT, II, *Il Medioevo*, a cura di C. KLAPISCH ZUBER, Roma-Bari 1990, pp. 129-165.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Obiettivo di questo contributo è offrire una rilettura storico-giuridica dell'ultima novella del *Decameron*; il 'caso di Griselda' permette di riflettere in maniera analitica sugli elementi del matrimonio cristiano pretridentino e sugli obblighi imposti alla sposa dalla società e dalle norme del tempo.

**Parole chiave:** *Decameron*; Diritto e letteratura; Diritto nella letteratura; Matrimonio pretridentino; mogli; relazioni coniugali.

The aim of this essay is to offer a reinterpretation of the final novella of the *Decameron* from a historical-legal perspective. The 'Case of Griselda' facilitates an analytical reflection on the elements of marriage prior to the Council of Trent, as well as on the societal and legal obligations imposed upon brides.

**Keywords:** *Decameron*; Law and Literature; Law in Literature; Marriage before Council of Trent; Wives; Marital relationship.

# QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Stefano Gardini

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -  
MARTA CALLERI - STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA  
GUGLIELMOTTI - PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI -  
VALERIA POLONIO - ANTONELLA ROVERE - † FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ [redazione.sls@yaho.it](mailto:redazione.sls@yaho.it)

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA

🖥 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ [storiapatria.genova@libero.it](mailto:storiapatria.genova@libero.it)

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 979-12-81845-04-6 (a stampa)

ISBN - 979-12-81845-05-3 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)

---

*finito di stampare ottobre 2024*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 979-12-81845-04-6 (a stampa)

ISBN - 979-12-81845-05-3 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)